

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 123

Promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere

21/04/2024 - 03:11

Indice

1. DDL S. 123 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 123	4

1. DDL S. 123 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 123

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 123

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **PIRRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere

Onorevoli senatori. - Un quarto dei casi di cancro diagnosticati a livello globale sono a carico della popolazione europea, che tuttavia rappresenta solo il 10 per cento di quella mondiale. Il 14° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici ha evidenziato che entro il 2035, il numero di vite perse a causa delle patologie neoplastiche aumenterà di oltre il 24 per cento, facendo del cancro la prima causa di morte nell'Unione. L'impatto economico della malattia in Europa è stimato in 100 miliardi di euro annui.

Nel 2020, 1,3 milioni di persone hanno perso la vita a causa del cancro. Gli effetti indiretti che la pandemia da COVID-19 ha avuto sulla prevenzione e sull'assistenza oncologica ed oncoematologica sono molti: ritardi accumulati nell'ambito delle prestazioni di *screening*, diagnosi, nuovi trattamenti, ricoveri oncologici ed oncoematologici e interventi chirurgici evidenziano come sia importante l'attuazione del nuovo Piano oncologico nazionale e di un Piano straordinario di recupero per l'oncologia postpandemia.

In Italia ogni giorno sono diagnosticati più di mille nuovi casi di tumore; 3.600.000 persone, pari al 5,7 per cento della popolazione, vivono dopo una diagnosi di cancro. Di queste, 900.000 possono considerarsi guarite, con più o meno disabilità, e il loro numero è destinato ad aumentare.

L'evento della malattia coinvolge numerosi aspetti della vita della persona, a partire dal momento diagnostico ai successivi *follow-up* e sono numerose le ripercussioni psicologiche che si hanno sul paziente oncologico e sulla sua famiglia e non sempre il supporto di medici, infermieri e familiari è sufficiente per il benessere del malato.

Il presente disegno di legge è volto a realizzare servizi di psico-oncologia al fine incentivare un miglior benessere psicologico del paziente oncologico in una nuova modalità di assistenza, che integra l'aspetto emotivo, cognitivo e sociale dell'individuo con le cure mediche, di migliorare la qualità di vita di chi affronta la diagnosi di cancro e le terapie e di limitare così la possibilità di conseguenze a livello psicologico, valorizzando le specifiche competenze dei professionisti sanitari in esse operanti.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento e si pone l'obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio-assistenziale al fine di migliorare l'offerta di assistenza sanitaria attraverso la promozione delle cure psico-oncologiche.

L'articolo 2 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere per i malati oncologici e i *caregiver*, per i medici specializzati in oncologia e per gli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. La presente legge tutela il diritto delle persone affette da patologie oncologiche e si pone l'obiettivo di migliorare l'offerta di assistenza sanitaria attraverso la promozione delle cure psico-oncologiche.
2. Al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona affetta da patologia oncologica, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze, le strutture ospedaliere garantiscono un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato;
 - b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;
 - c) adeguato sostegno sanitario e psicosociale della persona malata e della famiglia.

Art. 2.

(Promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere per i malati oncologici e i *caregiver*, per i medici specializzati in oncologia e per gli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia mediante:
 - a) l'attivazione di un modello organizzativo nella rete oncologica regionale che preveda l'approccio multidisciplinare e multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;
 - b) la presenza dello psico-oncologo nell'*équipe* multidisciplinare e multiprofessionale nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai *Tumor Board* e ai *Multidisciplinary Team*, nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del *follow-up*.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvedono a individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, ai medici specializzati in oncologia e agli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.